

L'avv. (omissis), con richiesta protocollata in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico evidenziando quanto segue. L'avv. (omissis) è stata dirigente avvocato alle dipendenze dell'A.O.U. (omissis) sino al (omissis). Cessato il suddetto rapporto di lavoro, l'avv. (omissis) si è iscritta all'Albo ordinario degli Avvocati del Foro di Roma. L'avv. (omissis) chiede se sia deontologicamente corretto ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 68 cdf che, già a partire dal (omissis), assuma incarichi professionali contro l'A.O.U. (omissis).

Udita la relazione del Presidente, in sostituzione del Consigliere avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

L'art. 68, comma 1, cdf, richiamato dall'avv. (omissis) nella sua richiesta di parere, afferma che "l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale".

Ebbene, deve essere evidenziato che l'avv. (omissis), in virtù del suo rapporto professionale con l'A.O.U. (omissis), era iscritta all'"Elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti".

Il rapporto esistente tra l'avv. (omissis) e l'A.O.U. (omissis) deve dunque essere equiparato a quello esistente tra un avvocato ed un cliente.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'avv. (omissis), in virtù di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, cdf, non possa assumere incarichi professionali nei confronti della A.O.U. (omissis) prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del richiamato rapporto professionale.

Non solo, ma l'avv. (omissis), dovrà altresì rispettare quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art 68 cdf, secondo i quali, a prescindere dal biennio di cui al comma 1, "l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza" e "in ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito".

**Art. 68 CDF - art. 23 LP:** assunzione di **incarico** contro **parte già assistita**  
- **divieto** - elenco speciale avvocati degli ee.pp.